



COMUNE DI GARBAGNA

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

COPIA

Codice ente	Protocollo n.
06079	0
DELIBERAZIONE N. 29	
Soggetta invio capigruppo	<input type="checkbox"/>
Trasmessa al C.R.C.	<input type="checkbox"/>

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:REVISIONE ORDINARIA DELLE SOCIETA' PARTECIPATE AI SENSI
DELL'ART. 20 DEL D. LGS. 175/2016

L'anno **duemilaventidue** addi **trenta** del mese di **novembre** alle ore 21.30 previa osservanza di tutte le formalita' prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta, in modalita' mista, ai sensi del regolamento comunale approvato dal consiglio comunale con delibera n. 18 del 28/07/2022, i componenti il Consiglio Comunale. All'appello risultano:

SEMINO FABIO	Presente
ALVIGINI GIULIO	Assente
ARENZANI RICCARDO	Presente
CASSINO CRISTINA	Assente
LANFREDI SABRINA	Presente
MARUFFO JACOPO	Presente
PISACCO FRANCESCA	Presente
SUOZZO ROSALBA	Presente
TACCHINO MAURIZIO	Presente
TORRE CAROLINA	Presente
VERNA MAURIZIO	Presente

Totale presenti 9

Totale assenti 2

Partecipa alla adunanza, in videoconferenza, il Segretario Comunale Sig. PARODI DOTT. ALESSANDRO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. SEMINO FABIO nella sua qualita' di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Comune di GARBAGNA
Provincia di Alessandria

ALLEGATO ALLA DELIBERA : C.C. n. 29 del 30.11.2022

OGGETTO : REVISIONE ORDINARIA DELLE SOCIETA' PARTECIPATE AI SENSI
DELL'ART. 20 DEL D. LGS. 175/2016

Parere di regolarità tecnica.

Vista la suesesa proposta il sottoscritto esprime parere favorevole di regolarità tecnica, per quanto di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to (Parodi Dott. Alessandro)

Parere di regolarità contabile.

Vista la suesesa proposta, il sottoscritto esprime parere favorevole di regolarità contabile.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to (Canevaro Alessandra)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dei consiglieri presenti partecipano in video conferenza: Lanfredi Sabrina, Maruffo Jacopo, Pisacco Francesca, Suozzo Rosalba, Tacchino Maurizio, Torre Carolina

PREMESSO che il 23 settembre 2016 è entrato in vigore il D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015, n. 124, nuovo Testo unico in materia di società partecipate (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (cd. Decreto Madia);

DATO ATTO che il Comune di Garbagna, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 30/09/2017, ha approvato la revisione straordinaria delle società partecipate, di cui all'art. 24 T.U.S.P., dal quale risultano le seguenti partecipazioni alla data del 23/09/2016, prevedendo per ciascuna partecipata:

- A.S.M.T. Servizi Industriali S.p.A. con una quota di partecipazione del 0,01%;
- S.R.T. S.p.A. con una quota di partecipazione del 0,40% ;
- 5 Valli Servizi con una quota di partecipazione del 2,56%;
- A.B.C. S.r.l. con una quota di partecipazione del 4,015%;
- G.A.L. Giarolo Leader con una quota di partecipazione del 1,74%;

RILEVATO che per la A.B.C. S.r.l. – Acquedotto Borbera Curone, già in stato di liquidazione, è stata ceduta ai soci la residua attività sociale (atto del Notaio Borghero di Novi Ligure in data 23 luglio 2018 numero 64095/24200, registrato ad Alessandria il 3/08/2018 al Numero 8764);

DATO ATTO che l'A.B.C. srl Acquedotto Borbera Curone possedeva le quote nella Società Amias srl Azienda Multiservizi Idrici Ambientali e a seguito della liquidazione dell'ABC le quote sono passate agli enti che la costituivano;

CONSIDERATO che con nota prot. A1808A in data 29/11/2018 ad oggetto “Applicazione del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175”, la Regione Piemonte dà atto che ai Gruppi di Azione Locali costituiti in forma societaria si applica l'art. 4, comma 6 del D.lgs. 175/2016, che fa salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'art. 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo (che riguarda appunto i Gruppi di Azione Locale);

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del predetto TUSP, le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune può mantenere partecipazioni in società, solo alle seguenti condizioni:

- Esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2, del TUSP, comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- Produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- Progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 193 del decreto legislativo n. 05 del 2016;
- Realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'art. 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'art. 17, commi 1 e 2;

- Autoproduzione di beni e servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - Servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- Ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

CONSIDERATO che l'art. 20, comma 1 del t.u.s.p. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, i comuni effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società di cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

CONSIDERATO altresì che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti predetti siano adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità previste dall'art. 17 del D.L. n. 90/2014 e rese disponibili alla struttura di cui all'art. 15 e alla competente sezione di controllo della Corte dei Conti;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. - ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, di cui all'art. 4, comma 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, comma 2, del Testo Unico;

- previste dall'art. 20, comma 2, T.U.S.P.:

- partecipazioni societarie che non rientrano in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
- società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiori a quello dei dipendenti;
- partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite dall'art. 4 T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta I requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

VISTA la deliberazione Corte dei Conti, Sezione Autonomie n. 19/SEZAUT/IMPR/2017 del 21 luglio 2017 con la quale sono state adottate le linee di indirizzo per la revisione straordinaria della partecipazioni di cui all'art. 24, D.lgs. n. 175/2016;

RILEVATO che la Corte dei Conti prescrive che: *“... il processo di razionalizzazione – nella sua formulazione straordinaria e periodica – rappresenta il punto di sintesi di una valutazione complessiva della convenienza dell'ente territoriale a mantenere in essere partecipazioni societarie rispetto ad altre soluzioni. Tutto ciò nell'ottica di una maggiore responsabilizzazione degli enti soci I quali sono tenuti a procedimentalizzare ogni decisione in materia, non soltanto in fase di acquisizione delle partecipazioni ma anche in sede di revisione, per verificare la permanenza delle ragioni del loro mantenimento. E' da ritenere, anzi, che l'atto di ricognizione, oltre a costituire un adempimento per l'ente, sia l'espressione più concreta dell'esercizio dei doveri del socio, a norma del codice civile e delle regole di buona amministrazione. Per tutte queste ragioni, evidentemente, l'art. 24, comma 1, secondo periodo, stabilisce che “ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute”, sia pure per rendere la dichiarazione negativo o per decretarne il mantenimento senza interventi di razionalizzazione”;*

RILEVATO inoltre che la Corte dei Conti dispone che: *“...Il rapporto con la precedente rilevazione se, da un lato, agevola gli enti territoriali nella predisposizione dei nuovi piani, dall'altro, impone un raccordo con le preesistenti disposizioni. Ciò posto, resta confermato l'orientamento normativo che affida preliminarmente all'autonomia e alla discrezionalità dell'ente partecipante qualsiasi scelta in merito alla partecipazione societaria anche se di minima entità. In tale ottica sussiste l'obbligo di effettuare l'atto di ricognizione di tutte le partecipazioni societarie detenute alla data di entrata in vigore del decreto (...), individuando quelle che devono essere alienate o che devono essere oggetto delle misure di razionalizzazione previste dall'art. 20, commi 1 e 2; tale atto ricognitivo deve essere motivato in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dall'art. 20, commi 1 d 2, D.lgs. n. 175/2016. Per quanto occorra, va sottolineata l'obbligatorietà della ricognizione delle partecipazioni detenute (la legge usa l'avverbio “tutte” per indicare anche quelle di minima entità e finanche in società “quote”), sicchè la ricognizione è sempre necessaria, anche per attestare l'assenza di partecipazioni. D'altro canto, gli esiti della ricognizione sono rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni partecipanti, le quali sono tenute a motivare espressamente sulla scelta effettuata (alienazione/razionalizzazione/fusione/mantenimento della partecipazione senza interventi). E' quindi, necessaria una puntuale motivazione sia per giustificare gli interventi di riassetto, sia per legittimare il mantenimento della partecipazione”;*

DATO ATTO che per la Corte dei Conti la presente ricognizione riguarda le partecipazioni indirette *“solo se detenute dall'Ente per il tramite di una società/organismo sottoposto a controllo da parte di esso”;*

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

RISCONTRATO che le predette partecipazioni societarie, di rilevanza economica, sono strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, aventi per oggetto la produzione di un servizio di interesse generale:

- 5 Valli Servizi S.r.l. per la raccolta, stoccaggio, trasporto, trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali, anche pericolosi;
- S.R.T. S.p.A. per il recupero ed il trattamento dei rifiuti urbani e speciali;
- Amias S.r.l. per la gestione dei servizi idrici e ambientali

RICHIAMATA:

- la deliberazione n. 45 del 21/12/2019 con la quale è stato dato indirizzo di ricapitalizzare e coprire le perdite dell'esercizio 2018 della società atteso che non ricorreva l'ipotesi di cui all'art. 14, comma 5 del T.U.S.P., non avendo la società 5 Valli Servizi s.r.l. conseguito perdite in tre esercizi consecutivi, dando atto che l'effettiva ricapitalizzazione della società è avvenuta nel corso dell'anno 2020; il Comune di Garbagna ha ricapitalizzato la somma pari ad € 7.123,78;
- la deliberazione dell'assemblea societaria e la scheda di rilevazione da cui si evince che il bilancio relativo all'anno 2019 è stato chiuso con un utile di € 10.486,00;
- la deliberazione dell'assemblea societaria e la scheda di rilevazione da cui si evince che il bilancio relativo all'anno 2020 è stato chiuso con un utile di € 14.124,00;
- la deliberazione dell'assemblea societaria e la scheda di rilevazione da cui si evince che il bilancio relativo all'anno 2021 è stato chiuso con un utile di € 23.631,00;

TENUTO CONTO degli atti istruttori compiuti ed in particolare delle analisi e valutazioni di carattere economico, sociale, organizzativo, finanziario e commerciale in ordine alle partecipazioni detenute dall'Ente che conducono alle seguenti conclusioni:

- 5 VALLI SERVIZI S.r.l. mantenimento senza interventi di razionalizzazione;
- S.R.T. S.p.A. mantenimento senza interventi di razionalizzazione;
- Amias S.r.l. mantenimento senza interventi di razionalizzazione;

in quanto sussistono ragioni di convenienza, di efficienza, di efficacia e di economicità all'erogazione dei predetti servizi da parte di queste società dal momento che sarebbe impossibile per motivi giuridici, contabile e organizzativi, operare attraverso una gestione diretta ovvero tramite azienda speciale o consorzio;

RILEVATO che per le seguenti partecipazioni si propone quanto segue:

- A.S.M.T. Tortona S.p.A.: pur essendo sostanzialmente una holding non direttamente impegnata in attività gestionali, possiede partecipazioni in una società che svolge servizi di interesse generale (Gestione Acqua S.p.A.) per cui, tenuto conto anche del modesto valore delle quote societarie, pare strategico per l'Ente mantenere tale partecipazione, senza interventi di razionalizzazione;
- GIAROLO LEADER S.r.l. si propone di mantenere la partecipazione, senza interventi di razionalizzazione, avuto riguardo alla nota prot. A1808A in data 29/11/2018 ad oggetto "Applicazione del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175", con cui la Regione Piemonte dà atto che ai Gruppi di Azione Locali costituiti in forma societaria si applica l'art. 4, comma 6 del D.lgs. 175/2016, che fa salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'art. 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo (che riguarda appunto i Gruppi di Azione Locale). La società ha ad oggetto il compito di elaborare e attuare le strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo;

RITENUTO opportuno evidenziare nel presente provvedimento una precisazione in merito alla quota di partecipazione del Comune nella Società Asmt Tortona Spa e precisamente:

- a seguito di istruttoria aperta da parte della Sptt.le Corte dei Conti per il controllo sui conti della gestione dei titoli azionari (modelli 22 e relative relazioni) dell'agente contabile sulle annualità 2016/2020, è emerso che la percentuale di partecipazione nella Soc. ASMT Tortona spa è stata considerata allo 0,01% anziché 0,007%. La causa di tale errore è dovuta ad alcune comunicazioni,

pervenute nel corso degli anni in occasione delle revisioni straordinaria e ordinarie, in cui la società ha indicato la quota dello 0,01%, mentre in altri atti risultava 0,007%. Il Funzionario della Corte dei Conti, che ha curato l'istruttoria di cui sopra, ha ritenuto di dover chiarire con ASMT la reale quota partecipativa del Comune. Con la mail del 29/11/2022 a prot. n. 4021 in data odierna, la Società Asmt di Tortona Spa ha risposto e chiarito come segue:

“In risposta alla vostra nota via email del 29/11/22, confermiamo che la quota di partecipazione del comune di Garbagna al capitale sociale di ASMT Tortona è pari allo 0,007%. A tal proposito alleghiamo alla presente estratto del libro soci, dove a pag.33 n.30 è indicata tale percentuale e una visura camerale aggiornata da cui si evince, a pag.8, tale percentuale dividendo le azioni del comune di Garbagna rispetto al totale azioni del capitale sociale di ASMT Tortona. Ci scusiamo se nella corrispondenza con il suddetto comune è stata indicata la percentuale arrotondata dello 0,01%, derivante da un arrotondamento fatto dal nostro programma interno di gestione”.

A tal proposito provvediamo con la presente delibera a recepire quanto chiarito dalla Società considerando la percentuale di partecipazione dello 0,007% e non quella arrotondata dello 0,01%, quota indicata nella corrispondenza inviata dalla Società in occasione della revisione straordinaria e nelle successive revisioni ordinarie annuali, deliberate negli anni passati;

UDITA la relazione del Sindaco;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49 e 147 bis del D.lgs. n. 267/2000, espresso dai Responsabili dei Servizi in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Con voti favorevoli ed unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge

DELIBERA

Di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31.12.2021, come da schede acquisite agli atti del Comune, accertandole come segue:

- A.S.M.T. Tortona S.p.A. con una quota di partecipazione del 0,007%;
- S.R.T. S.p.A. con una quota di partecipazione del 0,40% ;
- 5 Valli Servizi con una quota di partecipazione del 2,56%;
- G.A.L. Giarolo Leader con una quota di partecipazione del 1,74%;
- AMIAS srl Azienda Multiservizi Idrici Ambientali con una quota di partecipazione del 0,57%

Di stabilire, pertanto alla luce delle motivazioni meglio enunciate in precedenza, le seguenti azioni per ciascuna partecipata:

- A.S.M.T. Tortona S.p.A.: mantenimento senza interventi di razionalizzazione;
- 5 Valli Servizi S.r.l.: mantenimento senza interventi di razionalizzazione;
- S.R.T. S.p.A.: mantenimento senza interventi di razionalizzazione;
- G.A.L. Giarolo Leader S.r.l.: mantenimento senza interventi di razionalizzazione;
- AMIAS srl Azienda Multiservizi Idrici Ambientali: mantenimento senza interventi di razionalizzazione;

Di disporre che all'esito della ricognizione la presente deliberazione sia trasmesso ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P.;

Di dichiarare con separata e conforme votazione la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.lgs. 267/2000.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

Il Sindaco
F.to SEMINO FABIO

Il Segretario Comunale
F.to PARODI DOTT. ALESSANDRO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art.124, D.Lgs. 18.08.2000 n.267)

n. Registro delle Pubblicazioni

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è stato pubblicato il giorno 09.12.2022 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

Il Messo Comunale
F.to GUGLIELMONE PIETRO

Il Segretario Comunale
F.to PARODI DOTT. ALESSANDRO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (art. 134, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Si certifica che la suesesa deliberazione è divenuta esecutiva in data 30.11.2022

- Perchè dichiarata immediatamente eseguibile
- Perchè decorso il termine di 10 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio senza opposizioni

Il Segretario Comunale
F.to PARODI DOTT. ALESSANDRO

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
Addì, 09.12.2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
PARODI Dott. ALESSANDRO